

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1103
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i>	1104
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2877);	
AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura. (1961);	
BOZZI: Norme sulle promozioni di magistrato. (2797);	
TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella Magistratura. (3707);	
COLITTO: Norme per le promozioni ai consiglieri di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285);	
FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630)	1104
PRESIDENTE	1104, 1105, 1110, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119
KUNTZE	1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1113, 1115, 1116, 1117
BISANTIS, <i>Relatore</i>	1105, 1110, 1117
COMANDINI	1105, 1113
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i>	1105, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
DANTE	1105, 1108, 1113, 1114
ANDREUCCI	1107, 1111, 1115, 1117, 1118
GUERRIERI EMANUELE	1107, 1109, 1112
PINNA	1108
MARICONDA	1108, 1110, 1112, 1113
PREZIOSI OLINDO	1108, 1113, 1114, 1115, 1118
PAPA	1109, 1116, 1117
MISASI	1110, 1112

PAG.

PELLEGRINO	1110, 1111
AMADEI LEONETTO	1113, 1116, 1117
AMATUCCI	1113, 1115
PALAZZOLO	1113
FRACASSI	1119
MURGIA	1118, 1119

La seduta comincia alle 10,15.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Desidero comunicare ai colleghi che questa mattina l'onorevole Ministro Bosco è impegnato al Consiglio dei Ministri e, pertanto, chiede che la seduta venga rinviata al pomeriggio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dobbiamo discutere intorno a provvedimenti importanti al Consiglio dei ministri, tra cui quello sull'agricoltura. Quindi, ritengo necessario il rinvio di questa seduta, anche perché desidero partecipare personalmente alla discussione sul provvedimento relativo ai magistrati.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per riprendere nel pomeriggio alle ore 17.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 10,25, riprende alle ore 17).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1962

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (2877); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura. (1961); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati. (2797); Targetti ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura. (3707); Colitto: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285); Foschini: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione » (2877), e, delle proposte di legge, di iniziativa dei deputati Amadei Leonetto, Comandini, Ferri, Greppi, Pinna, Ferrarotti: « Stato giuridico della magistratura » (1961); d'iniziativa del deputato Bozzi: « Norme sulle promozioni dei magistrati » (2797); d'iniziativa dei deputati Targetti, Amadei Leonetto, Basso, Paolucci, Mariani: « Norme sulle promozioni nella Magistratura » (3707); d'iniziativa del deputato Colitto: « Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione » (1285); e d'iniziativa del deputato Foschini: « Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione » (2630).

Come ricorderanno, nella precedente seduta siamo giunti all'articolo 5, nel nuovo testo proposto dall'onorevole Relatore, d'intesa con il Governo. Abbiamo approvato il primo comma e sospesa la discussione nell'intento di chiedere il parere della V Commissione (Bilancio) su alcuni emendamenti relativi ai comma successivi. Tuttavia, d'intesa con il Governo, questo parere non è poi stato richiesto, in quanto sono state prospettate ulteriori modifiche agli emendamenti governativi.

Riprendiamo, pertanto, l'esame dell'articolo 5, esaminando il secondo e terzo comma. Ne do lettura:

« I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente 13 e 15 anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano

la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo.

I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto 12 anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo ».

Sono stati presentati, com'è noto, diversi emendamenti da più parti, emendamenti tendenti alcuni a modificare la decorrenza della promozione e, altri, a modificare la riduzione dell'anzianità prescritta per il conseguimento della promozione stessa. Ne do lettura:

« Al secondo comma, sopprimere le parole: distinto e per merito »;

« Alle parole: rispettivamente 13 e 15, sostituire la parola: 14 ».

KUNTZE.

« Sostituire le parole: dal 30 giugno dell'anno successivo, con le parole: dell'anno stesso »;

« Correlativamente, sostituire le parole: dal 30 giugno dell'anno successivo, del terzo capoverso, con le parole: dell'anno stesso ».

PELLEGRINO, KUNTZE.

« Ridurre a 10 anni il periodo di permanenza nel grado per i magistrati di Corte di appello ».

PALAZZOLO.

« Sostituire le parole: 13 e 15 anni, con le parole: 11 e 13 anni »;

« Sostituire le parole: 30 giugno dell'anno successivo, con le parole: 31 dicembre dello stesso anno ».

PAPA.

« Sostituire le parole: 13 e 15, con le parole: 12 e 13 ».

ANDREUCCI, MISASI.

« Sostituire le parole: 13 e 15, con le parole: 13 e 14 »;

« Sostituire le parole: 30 giugno dell'anno successivo, con le parole: 31 dicembre dello stesso anno ».

COMANDINI, PINNA, AMADEI LEONETTO,
PAOLUCCI, BERLINGUER, MARIANI.

« Al terzo comma, sostituire alla parola: 12, la parola: 8.

KUNTZE, RE GIUSEPPINA.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1962

« Sostituire le parole: 30 giugno dell'anno successivo, con le parole: 31 dicembre dello stesso anno ».

COMANDINI, PINNA, AMADEI LEONETTO,
PAOLUCCI, BERLINGUER, MARIANI.

KUNTZE. Vorrei subito fare osservare che il mio emendamento relativo alla permanenza nel grado e nelle funzioni, non è quello più lontano dal testo proposto dall'onorevole Relatore d'intesa con il Governo. Infatti, già la volta scorsa, se non ricordo male, dissi che al mio emendamento sostitutivo di un termine unico — 14 anni — avrei rinunciato, in quanto era stata respinta la mia proposta relativa alla soppressione, al primo comma e, correlativamente al secondo, delle parole « distinto e per merito », e che davo la mia adesione all'emendamento del collega onorevole Papa. Quindi, ritiro senz'altro il mio emendamento in cui si dice: alle parole « rispettivamente 13 e 15 », sostituire la parola « 14 ». Rimane ora più lontano dal testo, diciamo così, governativo, l'emendamento Papa, in cui si dice: sostituire le parole « 13 e 15 anni » con le parole « 11 e 13 anni ».

BISANTIS, *Relatore*. La questione, qui, è duplice. Per una parte concerne la decorrenza, se cioè dev'essere quella del 30 giugno dell'anno successivo ovvero quella del 31 dicembre dello stesso anno; per un'altra parte, concerne la permanenza nel grado, nelle funzioni, dei magistrati di Tribunale e, quindi, dei magistrati di Corte di appello.

Io penso che si potrebbe, con una certa buona volontà, ridurre la permanenza nel grado da 13 e 15 a 12 e 14 anni, lasciando tra il merito semplice e il merito distinto, sempre una certa differenza. Ma, dovrebbe rimanere ferma la data del 30 giugno dell'anno successivo, anche per ragioni di ordine finanziario.

PRESIDENTE. Sarebbe l'emendamento Comandini ed altri; allora, per la parte relativa alla permanenza nelle funzioni.

COMANDINI. Io non insisterei sulla decorrenza portata al 31 dicembre dello stesso anno anziché 30 giugno dell'anno successivo, purché tuttavia rimanga inteso, senza con questo farne una condizione iugulatoria, che la riduzione della permanenza nel grado venga accettata in certi limiti per i consiglieri di appello e, parallelamente, per i consiglieri di cassazione!

DANTE. Per questi ultimi quale limite propone l'onorevole Comandini?

COMANDINI. C'è un emendamento degli onorevoli Kuntze e Re Giuseppina: sostituire alla parola « 12 » la parola « 8 ». Ora, su questa base noi possiamo anche discutere e intenderci. Il termine non è ultimativo. Comunque, questa nostra rinuncia all'emendamento che anticipa al 31 dicembre dello stesso anno la decorrenza fissata nel testo del relatore al 30 giugno dell'anno successivo, noi la facciamo purché ci sia l'intesa su questo terreno, vale a dire sulla riduzione di permanenza nel grado per la promozione a consigliere di cassazione. Possiamo magari stabilire 10 anni anziché 8!

BISANTIS, *Relatore*. Questo meccanismo è stato creato proprio per determinare una certa permanenza dei magistrati nel grado di appello; stabilendo diversamente, apriamo un po' troppo, secondo me, le porte verso la Suprema Corte.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei ricordare alla Commissione che più volte ho avuto occasione di ripetere, e desidero ribadirlo ancora qui, in questa, che fin quando l'ordinamento sarà basato sulle tre funzioni: magistrati di tribunale, magistrati di Corte di appello, magistrati di Corte di cassazione, non è possibile sconvolgere l'ordinamento stesso in modo tale da creare un'eccessiva confusione fra le varie categorie.

Il giorno in cui, rivedendosi l'ordinamento vigente si cambiasse il sistema, allora tutto diventerebbe chiaro. Ma, non si può, attraverso un sistema che mantiene distinte le tre funzioni, conseguire lo scopo.

Ora, che cosa ha già detto l'onorevole Relatore? Che, promuovendosi con anticipo in cassazione si renderebbero liberi ancora più posti. Cioè, la promozione in cassazione di un numero eccessivo di magistrati non soltanto renderebbe difficile il loro collocamento. Perché, per quelli di appello si è detto: attraverso l'aumento delle varie sezioni di tribunale e l'eventuale creazione di sezioni di pretura, ecc. si perviene a dare una maggiore possibilità al popolo di avvalersi della giustizia e, quindi, si consegue anche uno scopo effettivamente utile. Ma, per quel che concerne la cassazione, il collocamento dei magistrati è, evidentemente, assai più difficile, non potendo quest'ultimo aver luogo se non nella cassazione stessa, nelle corti di appello ed, in casi davvero eccezionali, nei tribunali e nelle procure della Repubblica.

Inoltre, occorre tener presente che si andrebbe incontro ad uno spostamento notevole anche in sede di corte di appello, dal mo-

mento che è chiaro come, con il passaggio in cassazione, si renderebbero disponibili altrettanti posti per la promozione a magistrato di corte d'appello. Il che significa che avremmo un vuoto nei ruoli di magistrato di tribunale.

Né è questo inconveniente al quale si possa rapidamente rimediare; perché sia espletato un concorso occorrono, infatti, due anni, mentre altri cinque ne trascorrono prima che il magistrato abbia la pienezza delle sue funzioni.

In conseguenza, io ho il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità dell'emendamento proposto.

Se, per venire incontro alla richiesta che mi pare pervenga da più parti, è necessario aderire alla proposta testé formulata dal relatore, circa la riduzione, cioè, a 12 e 14 anni del periodo previsto per quanto concerne i magistrati di tribunale, io posso anche farlo, dal momento che, studiati attentamente i ruoli, gli sconvolgimenti non sarebbero eccessivi. Ma, a diminuire anche di un solo anno il limite stabilito dalla legge per la promozione in soprannumero in cassazione; o diminuire ulteriormente il periodo necessario per la chiamata dei magistrati di tribunale al grado di magistrati di corte di appello, porterebbe tali e tanto gravi sconvolgimenti da destare in me vivissime preoccupazioni per le conseguenze veramente disastrose che potrebbero riflettersi sui servizi della giustizia.

La Commissione giudichi come crede. Quale responsabile, ai sensi della Costituzione, dei servizi della giustizia, io debbo dichiarare di non poter aderire a riduzioni che non siano quelle a cui ho sopra accennato.

KUNTZE. Desidero far rilevare come non mi convincono le ragioni testé addotte dal Ministro per quanto attiene alla riduzione.

Io, forse, avrei potuto comprendere questo atteggiamento qualora il Governo si fosse irrigidito sulla posizione precedente, cioè circa l'impossibilità di aderire a riduzioni di sorta per quanto riguarda la permanenza nelle funzioni di magistrato di tribunale. Ma le preoccupazioni prospettate, in ordine allo svuotamento o all'indebolimento dei ruoli dei magistrati di tribunale, a seguito della riduzione del termine di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte di appello, non hanno ragione di essere.

Aggiungo che, in ogni caso, si andrebbe incontro alla seguente incongruenza, contraria, d'altronde, ad ogni principio di equi-

tà: si faciliterebbe l'accesso alle funzioni di magistrato di corte di appello, e ci si irrigidirebbe, viceversa, in un termine eccessivo per quanto concerne il passaggio alle funzioni di magistrato di corte di cassazione.

Il tutto è contrario anche a quanto avviene normalmente nelle altre carriere, dove, una volta raggiunto un certo grado, più facile diventa l'accesso a quello superiore.

Nel nostro caso creiamo, invece, addirittura una barriera che rende, se non impossibile, quanto meno molto difficile l'accesso alle funzioni di magistrato di corte di cassazione.

Sicché — parlando con molta chiarezza — tutto si ridurrebbe ad una « lustra » senza efficacia pratica.

Io ho sentito, proprio dalla nostra Commissione, levarsi parole di viva preoccupazione per lo stato in cui versa la nostra corte di cassazione, che necessita di veder potenziate ed accresciute le proprie sezioni.

Né è da dimenticare che, se è vero che si intende altresì potenziare le corti d'appello, e creare nuove sezioni, avremo presto bisogno di presidenti per le stesse. Esiste, infine, una tendenza a creare dei tribunali con presidente, diciamo, di ex grado quarto. È questa un'aspirazione di molte città che hanno tribunali, non dico di pari importanza, ma certamente di importanza molto simile a quella di tribunali che hanno la presidenza affidata ad un magistrato di maggiore anzianità, che dà, quindi, maggiori garanzie in rapporto alle funzioni precedentemente esplicate.

Ritengo pertanto, ripeto, che le difficoltà addotte dall'onorevole Ministro non siano tali da creare un ostacolo insormontabile ad una riduzione del genere di quella di cui si va discutendo.

D'altronde, se si dovesse arrivare ad approvare i dodici anni di cui al disegno di legge, una volta arrivati alle funzioni di magistrato di corte di appello, si dovrebbe attendere, avendo il Ministro ed il relatore accettato per la permanenza nelle funzioni di magistrato di tribunale la riduzione a 12 anni, uguale numero di anni per il passaggio in cassazione, come se nel frattempo non fosse già avvenuta una certa selezione.

Noi insistiamo, quindi, nella nostra richiesta di riduzione del periodo di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte di appello. In quanto agli 8 anni suggeriti, non è che da parte nostra se ne faccia una questione ultimativa.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Entrerebbero in cassazione, nel 1963, 300 magistrati. Giudichi la Commissione se ciò è possibile.

KUNTZE. Questa è una previsione ottimistica. Non è detto che debbano riuscire tutti quelli che partecipano al concorso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Attualmente la promozione avviene mediante concorso in relazione a 17, 18 vacanze all'anno. Così, non solo verrebbe aumentato il numero dei posti che, quindi, il primo anno sarà di 35...

KUNTZE. C'è anche l'aumento dell'organico, però!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma, poi, se si aggiunge il soprannumero derivante dagli otto anni di anzianità, poiché quelli che hanno il requisito sono circa 500, anche facendo una media del 60 per cento, si tratta di 300, più quelli che entrano per concorso. Mi si dica dove li possiamo mettere!

Ripeto, qui la considerazione che s'impone non è quella di non voler prevedere un riconoscimento economico.

ANDREUCCI. Vorrei fare alcune considerazioni in ordine a giustificazione della nostra proposta riduzione dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 5, da 13 e 15 a 12 e 13 anni.

La prima osservazione che s'impone è questa. Proprio in relazione alla restrizione che viene prevista all'articolo 26 del disegno di legge, nel nuovo testo degli emendamenti, è da rilevare che la differenza di anzianità che si richiede per promuovere coloro che sono classificati promovibili per merito distinto o per merito semplice, viene veramente a diminuire notevolmente le possibilità di promozione di quelli classificati promovibili per merito semplice. In relazione a questo articolo 26, infatti, è da notare che, in pratica, si costituisce una specie di contaminazione tra i due elenchi, quello dei promovibili per merito distinto e quello dei promovibili per merito semplice. Questa contaminazione provoca o potrebbe provocare l'inconveniente, e comunque, il fatto che colui il quale sia stato dichiarato promovibile per merito distinto, ove non abbia la possibilità di esser promosso perché sono esauriti in quell'anno i posti disponibili per la sua categoria, può egualmente avere la promozione, entrando in quel certo numero di posti che si sono resi disponibili o messi a disposizione di coloro che sono classificati promovibili per merito semplice, ove egli sia

più anziano del primo di quest'ultima categoria. E, se ad esempio il primo dei non promossi per mancanza di posti nella categoria di coloro che sono stati classificati promovibili per merito distinto è più anziano di uno degli inclusi nell'elenco della categoria del merito semplice, un posto che spetterebbe a quelli del merito semplice verrebbe comunque assorbito, sempre per via di questo articolo 26, da quel primo non promosso dello scrutinio per merito distinto!

Ora, la cosa si verificherebbe, evidentemente, per tutto il periodo di tempo in cui vi sia quello che tende ad esser promosso per merito distinto e quello che tende ad esser promosso per merito semplice, in attesa ambedue della promozione. E, questo, anno per anno. Ma, se uno può essere promosso in soprannumero dopo 15 anni di permanenza nel grado o nelle funzioni, perché invischiato nel merito semplice, ci sarà poi sempre un altro, e non solo fra quelli scrutinati con lui, ma fra quelli degli anni successivi, che avrà la possibilità, per due anni, di soffiargli il posto libero. Per via di quella differenza nelle funzioni fra merito semplice e merito distinto.

Cioè, in sostanza, nell'applicazione dell'articolo 26, poiché chi è stato promosso per merito distinto può andare a prendere il posto di coloro i quali siano stati dichiarati promovibili per merito semplice, qualora sia più anziano di loro, questo fenomeno che si verifica alla formazione del primo scrutinio, va poi avanti per altri due anni, in quanto coloro che sono stati dichiarati promovibili, ma non ancora promossi, per merito semplice, aspettano due anni di più degli altri per essere comunque collocati. Per due anni perdura questa usurpazione di posti non predisposti per il merito distinto.

Confesso che è stato faticosissimo, per me, riuscire a capire bene quello che voleva dire l'articolo 26!

GUERRIERI EMANUELE. Ho avuto anch'io perplessità al riguardo, ma, poi mi sono reso conto che questo articolo è razionale!

ANDREUCCI. Comunque, la differenza fra coloro che possono essere dichiarati promovibili, ma con permanenza nelle funzioni, e coloro, invece, promossi per merito semplice, permette, per effetto della norma dell'articolo 26, che il venti per cento dei posti assegnati a coloro che sono stati dichiarati promovibili o promossi per merito semplice, venga assorbito da quelli promossi o dichiarati promovibili per merito distinto. E viene, quindi, aggravata questa situazione per

due anni, mentre è già ingiusto, secondo me, che venga applicata questa norma un anno soltanto!

Quindi, anche se dovesse trattarsi di 13 e 14 anni, mantenendosi fermo nel rapporto, la differenza di un solo anno, si tende ad evitare il perpetuarsi di uno scontro che, a mio giudizio, si verificherebbe con l'applicazione dell'articolo 26!

PINNA. Riaffermo anzitutto quanto ha già dichiarato poc'anzi il collega onorevole Comandini. E cioè che il nostro gruppo è pronto a rinunciare all'emendamento relativo alla decorrenza, vale a dire quello così formulato: sostituire le parole « dal 30 giugno dell'anno successivo », con le parole « dal 31 dicembre dello stesso anno ». E' pronto a codesta rinuncia, ma a condizione, fermissima da parte nostra, che venga ridotto anche il termine previsto per il passaggio in soprannumero alle funzioni di Cassazione. Non ne facciamo una questione mercantile, di pattuizione, ma rimaniamo fermi su questa richiesta.

Per quel che riguarda l'emendamento Kuntze, noi siamo, in linea di massima, favorevoli allo spirito che lo anima. Per queste ragioni: anzitutto rileviamo che l'emendamento governativo è in contrasto con l'ordinamento giudiziario, secondo il quale vi è notevole divario fra i termini per concorrere alla promozione in appello e quelli per concorrere alla promozione in cassazione; 16 per l'appello, 6 per la cassazione. I termini per la promozione in soprannumero, oggi, sono stabiliti in misura pressoché eguale: 13 anni. Il che, a parere nostro, non trova una giustificazione sostanziale nell'introduzione del sistema dello scrutinio e rende, d'altra parte, inoperante il principio del soprannumero, perché, in sostanza, un magistrato di appello arriva in cassazione dopo 12, 12 anni e mezzo. Infine, è da rilevare che la riduzione del termine per la promozione in soprannumero anche in Cassazione costituirebbe una specie di riparazione legislativa per il danno subito da quei magistrati danneggiati dall'arbitrarietà, chiamiamola così, sospensione dei concorsi per titoli.

Pertanto io concludo con un'affermazione e una proposta. Noi non accettiamo la formulazione dell'emendamento Kuntze, ricordando del resto che lo stesso onorevole proponente ha detto poco fa che non ne faceva una questione ultimativa, e, nel contempo facciamo noi una proposta, quella cioè di sostituire alla parola 12 la parola 10.

Queste sono le nostre conclusioni!

DANTE. Onorevoli colleghi. Io mi rendo ben conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Ministro; ne ho una anch'io, però, da far presente. Ritengo, cioè, che con la legge che stiamo approvando, invece di venir incontro, come è nostro desiderio, alle aspettative dei magistrati circa eventuali facilitazioni concernenti lo sviluppo di carriera (diciamola questa parola!), noi otterremo risultati opposti.

Si consideri, infatti, che, con i termini che vengono qui fissati, non si arriverà mai prima di 52 anni al grado di consigliere di cassazione (oggi abbiamo consiglieri di cassazione anche a 44-45 anni).

Quel che vorrei si tenesse presente è che, per quanto concerne un possibile eccessivo numero di magistrati promossi, noi abbiamo un salvacondotto, costituito dalla ribadita e reiterata affermazione che il magistrato stesso, promosso anche in soprannumero, deve esercitare le funzioni per le quali ha conseguito la promozione.

Cosa significa il tutto? Che i componenti la commissione, esaminando elementi destinati a funzioni di magistrato di corte di cassazione, possono operare una selezione qualitativa e quantitativa tale da consentire l'impiego dei promossi per le funzioni per le quali si consegue la promozione stessa.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il che sarebbe abuso di potere da parte della commissione di scrutinio.

MARICONDA. Sarebbe un esercizio di potere.

DANTE. Onorevole Ministro, pur non facendone una questione di principio, poiché mi rendo ben conto del suo disagio, che è anche il mio, riterrei che debba venir accolta la proposta suggerita dagli onorevoli Comandini e Pinna.

MARICONDA. Eserciti il suo diritto di voto...

DANTE. Parlo, onorevole collega, per esprimere una mia preoccupazione. Se l'onorevole Ministro lo riterrà possibile, aderirà alla stessa; altrimenti sarò io ad aderire alla sua.

PREZIOSI OLINDO. Anch'io concordo sulla necessità di ridurre il periodo di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte d'appello. La proposta dell'onorevole Kuntze è evidentemente eccessiva, ma d'altronde lo stesso mi sembra abbia dichiarato di non opporsi ad eventuali soluzioni intermedie.

Poiché esiste, quindi, un emendamento tendente a ridurre il periodo di cui sopra

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1962

a dieci anni, dichiaro, in assenza del suo presentatore, onorevole Palazzolo, di farlo mio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero ancora una volta richiamare l'attenzione della Commissione sui gravissimi inconvenienti cui darebbe luogo l'approvazione dell'emendamento proposto, ribadendo il mio parere nettamente contrario a qualsiasi modifica del termine di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte di appello.

Come ho pure già detto, l'estremo sacrificio al quale il Governo può arrivare, è quello di accettare, sempre che si lascino immutati gli altri termini, la riduzione di un anno per quanto concerne la permanenza nelle funzioni di magistrato di tribunale, così come proposto dall'onorevole Bisantis.

GUERRIERI. Sono d'accordo su quanto proposto dall'onorevole Andreucci.

Mantenendo, infatti, il distacco di due anni, così come risulta anche dall'emendamento del relatore ora ricordato dal Ministro, si crea una situazione a favore dei promovibili per merito distinto che pesa molto nei confronti dei promovibili per merito semplice. Accorciare la distanza, quindi, non sarebbe, a mio avviso, inopportuno. Si potrebbe mantenere il termine di 13 anni per i promovibili per merito distinto e portare a 14 quello per i promovibili per merito semplice.

Per quanto riguarda il passaggio alle funzioni di magistrato di corte di cassazione, sono perfettamente d'accordo con la tesi del Ministro. Non mi sembra, infatti, che esista ragione alcuna per abbassare ulteriormente il periodo di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte d'appello. Con la promozione in soprannumero, si è già concesso un beneficio di tanto rilievo, che non vedo perché si debba fare quanto si propone, con le gravi conseguenze più volte fatte presenti dall'onorevole Ministro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche perché le promozioni avvengono subito dopo la chiamata dello scrutinio.

BREGANZE. Mi associo alle osservazioni fatte dal collega onorevole Guerrieri che trovo sensate. Anche sotto il profilo della comune preoccupazione di non veder sguarniti, a scadenza troppo breve, sia tribunali sia preture e, indirettamente, anche Corti di appello che pure devono far fronte a un servizio veramente notevole.

PAPA. Rinuncio al mio emendamento: sostituire le parole « 13 e 15 » con le parole « 11 e 13 » e aderisco a quello proposto dagli onorevoli Andreucci e Misasi che ritengo

più rispondente, anche per venire incontro alle osservazioni testé fatte dall'onorevole Ministro e, inoltre, per eliminare il divario tra merito semplice e merito distinto.

Per quanto riguarda il passaggio in cassazione, aderisco all'emendamento del collega onorevole Palazzolo: ridurre a 10 anni il periodo di permanenza nel grado per i magistrati di corte di appello, che mi sembra rappresenti una via intermedia che potrebbe risolvere i contrasti.

KUNTZE. Poiché il mio emendamento, nei termini in cui è redatto, sarebbe certamente destinato all'insuccesso, aderisco all'emendamento Palazzolo-Comandini, che riduce il termine di permanenza nelle funzioni di appello da 12 a 10 anni. E, d'altra parte, poiché l'onorevole Papa ha dichiarato di rinunciare al proprio emendamento, al quale io avevo aderito, ritengo di dovere a mia volta aderire all'emendamento che è stato proposto, se non erro, dagli onorevoli Andreucci e Misasi. Perché, infatti, ritengo, e questo in aderenza con quanto già sostenevo circa la soppressione della duplicità dello scrutinio, più equa una riduzione della distanza fra scrutinio per merito distinto e scrutinio per merito semplice.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare l'onorevole Kuntze di considerare che il soprannumero in cassazione si aggiunge alle promozioni ordinarie.

In altri termini, cioè, la Commissione comprenda che noi prevediamo un aumento nel numero dei posti di consiglieri di cassazione, per il 1962, di 110, poi 80 per il 1963. Quindi, nel 1963 abbiamo 200 posti in cassazione, su per giù: 110 più 45 e, poi, nel 1964 altri 45. Quindi, nel 1963 accumuliamo 110 più 45, vale a dire 155 posti in aumento, cui bisogna aggiungere i posti derivanti dalla promozione dal grado di consigliere di cassazione. Conseguentemente, l'aumento previsto è di 166 posti in tutto, oltre le vacanze ordinarie che sono circa 145. Ecco perché, quando diciamo che nel 1963 avremo disponibili oltre 200 posti di vacanze normali, questi 200 posti saranno presi, naturalmente, dai magistrati più anziani che avranno 14, 13, 12 anni di anzianità. Perché è chiaro che lo scrutinio prevede la promozione per turni di anzianità.

Ora, in più, a questi 200 voi aggiungete un centinaio di magistrati in soprannumero che otterranno il merito distinto e che hanno anche i 10 anni di anzianità. Per cui, nel solo 1963, con questa legge, voi date alla Cas-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1962

sazione 300 consiglieri e, quindi, create una situazione grave.

Nel solo 1963 daremmo alla Cassazione oltre 300 consiglieri! Ho, quindi, il dovere di richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione sulla gravità della cosa. Perché, avendo noi aumentato il ruolo, evidentemente i posti vengono presi dai magistrati più anziani. Poi restano quelli in soprannumero e, anche se il soprannumero funziona in ragione di otto o dieci unità per ciascun anno, evidentemente funziona ogni anno, nel 1964 e nel 1965. Ma, far funzionare il soprannumero in maniera « abnorme » fin dal primo anno, quando già si prevede un notevole aumento dei posti occupati dai più anziani, credo sia un grave errore.

Richiamo, pertanto, l'attenzione della Commissione sulla gravità implicita nella proposta di modificare, al di sotto dei previsti 12 anni, anche di un solo anno!

MISASI. Mi rendo perfettamente conto della preoccupazione che ha ispirato le argomentazioni dell'onorevole Ministro e che, pertanto, ritengo valide. Così pure mi rendo conto, per quanto riguarda la decorrenza, che, nonostante la proposta modifica rappresentasse un fatto positivo, vi sono ragioni addotte dall'onorevole Ministro cui potrebbe accedere per la data: 30 giugno dell'anno successivo. Credo anche di aver capito che egli è disposto ad accettare il principio contenuto nell'emendamento Andreucci, della riduzione di un anno. Chiedo, pertanto, all'onorevole Ministro se non gli è possibile, anche perché la Commissione possa esprimersi in modo piuttosto unanime su questo punto, accogliere totalmente, per quanto riguarda il passaggio dal Tribunale alla Corte di appello, il nostro emendamento che propone la riduzione da 13 e 15 a 12 e 13 anni.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per un anno solo sì! Cioè, anziché 13 e 15 dire: 13 e 14. Così si abbrevia di un anno.

MISASI. Non potremmo stabilire 12 e 13 anni?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, c'è un'altra preoccupazione al riguardo. Quindi, o si accetta la formula « 12 e 14 » oppure, se si vuole conseguire anche lo scopo di diminuire il divario fra merito semplice e merito distinto dovrebbe restare la formula « 13 e 14 anni ».

Quindi, o « 12 e 14 » o « 13 e 14 »!

BISANTIS, *Relatore*. Preferirei la seconda formula proposta.

MARICONDA. Vorrei osservare che gli argomenti portati dal Ministro non mi sembrano conferenti per la sua tesi.

L'onorevole Bosco ha infatti parlato di assorbimento di 160 unità per la corte di cassazione. Questo significa che i promovibili per merito distinto, in base ai dieci anni di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte d'appello, sarebbero pochissimi. Cioè, tanto maggiore sarà l'assorbimento di cui sopra, tanto più si ridurrà l'aliquota di coloro che dovranno essere promossi per merito distinto dopo il periodo di permanenza nel grado.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è vero. Le promozioni di cui si tratta avverrebbero anche qualora non vi fossero più posti.

MARICONDA. Ma, nell'ipotesi di cui sopra, vi sarebbero, evidentemente, meno magistrati da promuovere in soprannumero.

Vorrei che si tenesse presente, in ogni caso, che, con il provvedimento che stiamo esaminando, così come ci è stato proposto, noi veramente verremo a scoraggiare i magistrati a proseguire nelle carriere, ponendo uno sbarramento di notevole portata.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La associazione dei magistrati ha accettato il termine di 13 e 15 anni per quanto concerne la permanenza nelle funzioni di magistrato del tribunale.

MARICONDA. Già, ma a condizione che fosse ridotto il periodo di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte d'appello.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto. È stato accettato per detto periodo il termine di 12 anni.

MARICONDA. Comunque si verranno a scoraggiare i cittadini che dovrebbero intraprendere la carriera di magistrato; questo occorre tener presente.

PRESIDENTE. Onorevole Kuntze, l'onorevole Comandini ha dichiarato di rinunciare all'emendamento relativo alla decorrenza. Rinuncia anche lei al suo?

KUNTZE. Mi rimetto all'onorevole Pellegrino, primo proponente dell'emendamento in questione.

PELLEGRINO. Vi rinunzio.

MARICONDA. Tanto per chiarezza, onorevole Ministro, nell'intesa con l'associazione dei magistrati, al n. 9°), si parla di un termine di 11 anni.

BISANTIS, *Relatore*. L'argomento al quale ci siamo riferiti è inserito al n. 8°) della lettera stessa.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Legga pure, onorevole Mariconda: dodici anni di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte d'appello; tredici e quindici di permanenza nelle funzioni di magistrato di tribunale.

PRESIDENTE. Che da parte del Ministro venga fatto qualche riferimento a conversazioni avute con le categorie, certamente estremamente utili, è cosa non soltanto ammissibile, ma apprezzabile; è chiaro, però, che queste conversazioni non possono formare oggetto di discussione in questa sede.

Desidererei, a questo punto, rivolgere una domanda al Governo; le modifiche apportate oggi agli emendamenti presentati la volta scorsa, inducono il Governo stesso a rivedere le dichiarazioni rese in quella occasione, relative al maggior onere finanziario?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dipende dal numero degli anni che la Commissione decide di approvare; più si riduce lo stesso, evidentemente, maggiore è l'onere.

ANDREUCCI. Per quel che concerne le promozioni non in soprannumero, mi pare esista già il relativo finanziamento. In quanto ai problemi riferentisi alla copertura degli oneri di cui alle promozioni in soprannumero, gli stessi non sorgono che dal momento in cui si darà luogo a queste ultime, cioè al prossimo anno.

GUERRIERI EMANUELE. Non è un problema di copertura, ma è un problema finanziario.

ANDREUCCI. Numerose volte ho chiesto, in sede di discussione del bilancio della giustizia, che venisse precisato quale contingente di ciò che allo Stato viene dai servizi di giustizia viene stanziato per il bilancio. Se non erro, da una verifica fatta già nel 1932, risultò infatti che gli introiti relativi ai servizi di giustizia non venivano interamente usati per questi ultimi, ma subivano delle decurtazioni.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Naturalmente, si è d'accordo sul « 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge ».

ANDREUCCI. Non era stata prevista nello stato di previsione questa posizione?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Purché s'intenda 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge!

PELLEGRINO. C'è il nostro emendamento per facilitare l'iter della legge!

PRESIDENTE. Vorrei ricordare, nell'interesse di tutti, che la volta scorsa è stata

fatta una lunga discussione e, se ricordo bene, gli interventi degli onorevoli commissari tendevano tutti a dimostrare come non vi fosse un maggior onere. A questa conclusione, che possiamo chiamare tale in quanto mi pare fosse unanime in proposito in pensiero espresso da tutti gli onorevoli colleghi che hanno preso la parola in quell'occasione, ha tuttavia resistito il Governo con una precisa dichiarazione dell'onorevole Ministro, il quale ha replicato affermando che ci sarebbe stato, invece, un maggior onere finanziario.

Ora, arrivate le cose a questo punto, devo dire che, o il Governo ritiene di dover modificare, in seguito alla discussione odierna e rivedendo i propri emendamenti, la sua dichiarazione di allora, e, evidentemente, in tal caso tutto procede come se quella dichiarazione dell'onorevole Ministro non ci fosse stata, ovvero noi dovremmo inviare subito alla competente commissione finanziaria i nuovi emendamenti e, eventualmente, inviarli dopo averli votati. Osservo tuttavia che quest'ultima soluzione sarebbe la peggiore perché, nel caso di un parere contrario, si bloccherebbe l'ulteriore iter della legge per un certo periodo di tempo.

Quindi, io mi prospetto soltanto le prime due soluzioni. Cioè, o il Governo è in grado di poter affermare cosa diversa rispetto a quanto dichiarato la volta scorsa dall'onorevole Ministro — e sarebbe la soluzione migliore — ovvero questo il Governo non ritiene di potere fare, e allora non ci sarebbe altra via per noi al di fuori di quella consistente nell'invio dei nuovi emendamenti che vengono proposti al testo presentato dal Relatore Bisantis, alla V Commissione (Bilancio).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Rispondo all'invito implicito nelle dichiarazioni dell'onorevole Presidente della Commissione e chiarisco ancor più, se mi è possibile, il mio pensiero. Come è stato detto poc'anzi dall'onorevole Guerrieri, occorre distinguere tra onere per cui si richiede la copertura in questo esercizio finanziario e onere in genere. Ora, al Senato la prassi vuole che vengano sottoposti all'esame della competente commissione finanziaria per il relativo parere tutti gli emendamenti che importino per l'avvenire un onere di bilancio. E, questo, perché detta commissione deve tener presente non soltanto la copertura immediata. Altrimenti, basterebbe presentare una legge il 30 giugno per dire: onere non ce n'è!

Quindi, sotto questo aspetto, più si abbassano i limiti previsti per la promozione

in soprannumero e più s'aggrava la situazione.

Ma, vi è poi un altro aspetto, venuto fuori anche oggi nel corso della discussione: se noi intendiamo, cioè, dicendo 30 giugno dell'anno successivo, l'anno a partire dall'entrata in vigore della legge e, quindi, il 1963. Nel qual caso, naturalmente, la preoccupazione per la copertura anche in questo esercizio non ci sarebbe. Se viceversa, però, si ritiene che per anno successivo deve intendersi, come è stato detto la volta scorsa — ed ecco il motivo della dichiarazione del Governo! — quello successivo all'anno della maturazione del diritto, allora si andrebbe ad incidere anche sul futuro esercizio.

Quindi, dobbiamo chiarire se si deve intendere quello successivo all'entrata in vigore della legge.

MARICONDA. Perché costituire questo divario? C'è sempre l'onere finanziario!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora, c'è il problema non solo dell'onere finanziario, ma anche della copertura!

MARICONDA. Ma, è evidente che abbassando i termini, noi aumentiamo il numero dei magistrati promovibili. Quando c'è un onere finanziario generale si deve sempre inviare alla V Commissione (Bilancio), al Senato come alla Camera.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sto cercando di distinguere. Per quanto riguarda l'onere finanziario, più si abbassano i termini e più aumenta questo onere. Per quanto riguarda la copertura, nei limiti del 30 giugno, e, però, con l'intesa che valga alla data di entrata in vigore della legge, allora non c'è onere di copertura. Però se retroagisce, nel senso che i posti in soprannumero, maturato il diritto, devono anche avere l'arretrato, è assurdo, perché verremmo a pagare come magistrati di appello quelli che hanno svolto funzioni di magistrati di tribunale.

MARICONDA. Ma, perché l'onere di questo ritardo deve essere scaricato sui magistrati?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è questione di questo! Il concorso è stato fatto per trenta persone.

Io ho detto, e ripeto ancora una volta: per l'onere finanziario più si abbassa e più aumenta l'onere finanziario. Per la copertura, se addirittura si vuole far retroagire oltre il 30 giugno 1963 — perché, per l'avvenire non mi preoccupa — e, secondo la tesi Mariconda addirittura fino al 1960, al 1961, quando avevano maturato l'anzianità per il soprannu-

mero, mi sembra assurdo, ma in ogni caso importa anche una maggiore spesa. Questo volevo dire.

GUERRIERI EMANUELE. Comprendo perfettamente le considerazioni dell'onorevole Ministro. Ma, mi sembra che anche accettando la data del 30 giugno 1963, ci si troverebbe nella condizione di imbatterci nel problema della copertura. L'anno finanziario comincia, evidentemente, con il 1° agosto, ma il bilancio quando viene predisposto?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Viene presentato alle Camere in gennaio, ma impostato in ottobre.

GUERRIERI EMANUELE. Quindi, se le promozioni si verificano quando è possibile tener presente l'onere, il problema non sorge. Ma, se, viceversa, l'onere si verifica in un momento successivo alla predisposizione del bilancio, allora sorge il problema della copertura. Ecco perché, opportunamente, dal punto di vista finanziario, si è prevista nel disegno di legge la data del 30 giugno dell'anno successivo. Sarà un inconveniente, ma è un inconveniente che non possiamo evitare che a una condizione: che ci si dia carico di trovare ora stesso la copertura. Ma, se vogliamo rimandare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro dobbiamo prendere in considerazione la data del 30 giugno dell'anno successivo. Ho il dovere di chiedere agli onorevoli colleghi, più esperti di me, se le mie osservazioni hanno un fondamento e, quindi, se appare giustificato mantenere la data prevista nel testo.

MISASI. Ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Guerrieri siano fondate. D'altra parte, proprio per risolvere il problema sollevato dall'onorevole Mariconda, dell'equità del periodo di maturazione, io e il collega onorevole Andreucci, abbiamo predisposto una modifica che prevede la decorrenza dal 30 giugno ogni volta che sia maturato, però ai soli effetti giuridici, non economici, in modo da garantire identica anzianità a tutti e però senza creare problemi economici. E, questo, per consentire l'assunzione nei ruoli, la progressione di carriera, ecc.

Questo è un argomento che è venuto un po' al di fuori del principale, quello che il nostro Presidente sottolineava chiedendo all'onorevole Ministro se esisteva o meno un problema di rinvio alla V Commissione (Bilancio).

Ora, mi pare che il Ministro abbia detto che riducendo di un anno il nostro emendamento e, per le ragioni dette dall'onorevole Amatucci, a 13 e 14, anziché 12 e 14,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1962

egli ritiene si possa accogliere la cosa. Allora, se questo è l'argomento, siamo disposti ad accettare l'emendamento Comandini, « 13 e 14 », per cui, su questo punto, la cosa passa andare avanti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. 13 e 14 senza abbassare niente altro!

Insomma, la dichiarazione definitiva non posso che farla alla fine. Finché sono pendenti le diverse possibilità, io non posso pronunciarmi, devo fare riserve.

È chiaro che se si dovesse votare un articolo che si avvicini di più al testo o da esso si discosti di poco, in quel caso, esaminati i ruoli, si potrebbe andare avanti.

Dicendo questo, io anticipo già la conclusione cui potrei venire!

PRESIDENTE. L'odierna discussione, evidentemente, è valsa a consolidare le preoccupazioni che, va notato, la svolta scorsa erano soltanto del Governo. Tanto è vero che gli onorevoli Guerrieri, Mariconda e altri hanno oggi esposto le medesime preoccupazioni ed hanno chiesto addirittura venga interpellata in materia la Commissione finanziaria.

Potremmo, dunque, inviare alla V Commissione (Bilancio) gli emendamenti proposti. Se nel frattempo, i colleghi dovessero accordarsi su un unico emendamento da proporre nel senso indicato dall'onorevole Ministro, ciò darà motivo a quella Commissione di esprimersi in un modo anziché in un altro. Mi sembra sia questa la soluzione da adottare.

AMADEI LEONETTO. Insomma, alla V Commissione (Bilancio) si deve rinviare comunque!?

PRESIDENTE. Secondo il regolamento si!

AMATUCCI. Ma, resta stabilito il termine di « 13 e 14 »?

PRESIDENTE. Non c'è affatto accordo!

PREZIOSI OLINDO. Sui diversi emendamenti bisogna comunque richiedere il parere della Commissione (Bilancio)!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarebbe opportuno, in ogni caso dar vita ad un unico emendamento, onde evitare alla Commissione Bilancio l'esame di varie ipotesi subordinate, il che porterebbe via un discreto periodo di tempo.

COMANDINI. Noi si voleva evitare di andare alla Commissione di cui sopra. Dal momento che ciò non è stato possibile, è giusto che la stessa si pronunzi sul complesso degli emendamenti.

MARICONDA. Desidero, innanzi tutto, dichiarare che aderisco all'emendamento, così

come è stato limitato dall'onorevole Misasi. Per quanto concerne il parere della V Commissione Bilancio ritengo che lo stesso andrebbe chiesto in merito ad alcuni precisi punti:

riduzione rispettivamente a 11 e 12 degli anni previsti per la permanenza nelle funzioni di magistrato di tribunale;

in via subordinata, riduzione, sempre di detti termini, a 13 e 14;

riduzione a 10 anni del periodo previsto per la permanenza nelle funzioni di magistrato di corte d'appello.

DANTE. Onorevole Presidente, io ritengo che la V Commissione (Bilancio) non sarà in grado di darci tempestivamente i pareri di cui sopra. Non sarebbe possibile trovare una soluzione?

PRESIDENTE. Una soluzione che veda concordi tutti i componenti la Commissione, si sarebbe fatto meglio a trovarla prima....

KUNTZE. Vi è da rilevare, onorevole Presidente, che i nostri emendamenti sono stati presentati già da un mese. Si sarebbe forse potuto domandare fin da allora il relativo parere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe richiedere il parere su un emendamento proposto dal relatore.

MARICONDA. Il che presuppone un accordo che non mi sembra esistere. I quesiti da sottoporre alla Commissione competente sono due per quanto concerne il passaggio alle funzioni di magistrato di corte d'appello, e due per il passaggio in cassazione.

PRESIDENTE. È chiaro come sarebbe auspicabile inviare alla V Commissione (Bilancio) un unico emendamento.

PELLEGRINO. Concordiamo per l'invio di un unico emendamento.

PALAZZOLO. Esiste un mio emendamento tendente a ridurre il periodo di permanenza nelle funzioni di magistrato di corte d'appello a 10 anni. Ritengo che sia questo un termine giusto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la riduzione, da 13 e 15 a 13 e 14, per quanto concerne la permanenza nelle funzioni di magistrato di tribunale, e da 12 a 11 per quanto riguarda la permanenza nelle funzioni di magistrato di corte d'appello, riduzione che sottoporremo al parere della V Commissione Bilancio, fermo restando il principio della chiamata di cui agli articoli 14 e 26.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1962

Trasmetteremo alla Commissione competente il secondo e terzo comma dell'articolo 5, che rimangono così formulati:

« I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali avendo compiuto rispettivamente 13 e 14 anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo ».

« I magistrati di corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo ».

Passiamo al quarto comma dell'articolo 5, al quale non risultano presentati emendamenti. Ne do lettura:

« I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti rinuncino alla promozione stessa sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il seguente comma quinto al quale pure non sono stati presentati emendamenti:

« La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo al comma sesto. Ne do lettura:

« Dovendosi disporre promozioni in soprannumero, il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della Magistratura di deliberare sulle dette promozioni indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio e degli uffici giudiziari ».

PREZIOSI OLINDO. Prego di considerare l'opportunità di dare a tale comma una diversa formulazione. Mi sembra, cioè,

che la dizione « Dovendosi disporre promozioni in soprannumero, il Ministro di grazia e giustizia ... ecc. » di cui al sesto comma stesso, possa far pensare ad un contrasto con quella di cui al secondo comma: « I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto... ecc. ».

Propongo, quindi, di sostituire il comma di cui sopra con la seguente formulazione:

« I magistrati promossi in soprannumero saranno assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura a quegli uffici che verranno indicati dal Ministro di grazia e giustizia, tenute presenti le esigenze di servizio di tutti gli uffici giudiziari ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho alcuna difficoltà ad apportare al comma di cui trattasi qualche modifica.

Per esempio, è stato avanzato il timore che l'espressione « Il Ministero di grazia e giustizia... indicherà » possa far pensare a pressioni ecc. È evidente che la deliberazione spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, mentre al Ministero non compete che la funzione di segnalare al Consiglio stesso le sedi rimaste vacanti. Proporrrei, quindi, che l'espressione stessa sia sostituita dalla seguente: « Il Ministero di grazia e giustizia... menzionerà a puro titolo indicativo... ».

Per quanto riguarda l'altro punto dell'emendamento Preziosi, faccio innanzi tutto rilevare che la Commissione ha già votato un comma (il quarto) concernente la rinuncia alla promozione.

Quindi, il magistrato, ai fini dell'esercizio del diritto di rinuncia, deve poter conoscere quale sede comporti la promozione.

L'emendamento Preziosi afferma: « I magistrati promossi in soprannumero... » (quindi i magistrati *già* promossi). Ma, allo stato, esiste un diritto da parte del magistrato alla promozione sulla quale lo stesso può esercitare il suo diritto di rinuncia. Quindi, bisogna dire: dovendosi disporre promozioni in soprannumero, ai sensi del comma precedente, ecc. In altri termini, non attenua il diritto alla promozione in soprannumero che risulta indiscutibile e indiscussa; però, l'effettivo conseguimento della promozione è connesso alla sede assegnata dal Consiglio superiore della magistratura. Bisogna conciliare le due cose. Quindi, non si può dire « coloro che sono già promossi », perché la promozione non è ancora avvenuta.

DANTE. Credo si possa conciliare l'esigenza cui faceva riferimento il collega onorevole Preziosi, sopprimendo interamente le prime parole « dovendosi disporre promo-

zioni in soprannumero » ed articolando in questo modo l'ultimo comma dell'articolo 5: « Il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero, indicherà per quali uffici le promozioni stesse devono essere disposte, tenute presenti le esigenze degli uffici giudiziari ».

In questo modo è tutto chiaro. Il dovere da parte del Ministro di segnalare al Consiglio superiore della magistratura le persone che devono essere promosse nasce dalla legge stessa sull'istituzione del Consiglio superiore della magistratura.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*: Il Governo lo accetta!

KUNTZE. Osservo questo. L'obiezione dell'onorevole Ministro indubbiamente ha un certo fondamento. Però essa si basa sul fatto che la Commissione ha già votato il quarto comma dell'articolo 5 che dice: « I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti rinuncino alla promozione..., ecc. ». Allora, ad evitare ogni possibile equivoco, mantenendo ferma la formulazione che è, secondo me, quella più esatta, vale a dire quella dell'emendamento Preziosi, e per evitare qualsiasi possibilità di opinamenti in ordine alla possibilità o meno del diritto di rinuncia, adotterei la stessa formula già adottata nel comma quarto. Cioè, mantenendo fermo tutto il resto dell'emendamento Preziosi, direi: i magistrati che hanno conseguito la promozione in soprannumero a norma dei precedenti comma!

AMATUCCI. Forse è più esatto dire: di cui al precedente comma. Perché, altrimenti, potremmo dar luogo a diverse interpretazioni. Non so, però se l'onorevole Ministro è disposto...

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non facciamo una questione drammatica di una questione secondaria. Qui, il diritto è senza dubbio acquisito. Non può esservi dubbio. Si tratta di coordinare questo diritto con l'assegnazione della sede. Ora, dovendo deliberare il Consiglio superiore della Magistratura, bisogna pure indicargli le sedi disponibili. Per quanto riguarda, quindi, la formulazione sono favorevole sia a quella proposta dall'onorevole Dante che a quella proposta dall'onorevole Amatucci. Ma, credo sia più semplice quella dell'onorevole Dante: « Il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero... — e, qui, se volete, potete anche preci-

sare: ... di cui al secondo e terzo comma del presente articolo — indicherà per quali uffici le promozioni stesse... ecc. ».

PREZIOSI OLINDO. In realtà, non sono molto convinto di quanto osservato dall'onorevole Ministro. Come avviene questa promozione? Quando nel secondo e terzo comma si dice « sono promozioni in soprannumero », la promozione viene fatta dal Consiglio superiore della Magistratura sugli elenchi degli scrutinati. Poi, all'ultimo comma si dice: dovendosi disporre promozioni in soprannumero... Ma, questi, sono già promossi in soprannumero!

Ora, dice l'onorevole Ministro, l'emendamento Preziosi non tien conto delle rinunzie che possono verificarsi e previste al quarto e quinto comma dell'articolo 5. Ma tutto questo avverrà dopo che il Consiglio superiore della Magistratura ha proceduto alle promozioni. Perché, giustamente è stato detto: il Consiglio non solo deve promuovere, ma anche destinare. Tanto è vero che, al penultimo comma si dice: la dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.

Ora, sarebbe opportuno inserire quest'ultimo comma dopo il secondo comma, vale a dire quando avviene la promozione. Perché i primi tre comma si riferiscono al modo come si è promossi. Si dice: in soprannumero. Poi vengono i successivi comma che si riferiscono alla rinuncia e, quindi, c'è quest'ultimo comma che stiamo discutendo. Tecnicamente mi sembra che esso dovrebbe procedere i penultimi comma.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dire che, per quanto riguarda il collocamento del comma, in sede di coordinamento ci metteremo d'accordo. Adesso votiamo la sostanza, la formula: « Il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, indicherà per quali uffici le promozioni stesse... ecc. ».

PREZIOSI OLINDO. In sostanza, il mio emendamento era molto semplice. Il Consiglio superiore della Magistratura deve fare che cosa? Promuovere e destinare!

AMATUCCI. Solo, non siamo d'accordo nel dare la paternità a questo o a quell'altro emendamento!

PREZIOSI OLINDO. Io insisto sul mio emendamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non possiamo dire « i magistrati promossi » perché una cosa è l'aver conseguito il diritto, un'altra la promozione. Nel caso, quindi, dire « magistrati promossi » sarebbe anticostituzionale. Una cosa è conseguire il diritto alla promozione, un'altra essere promosso, perché la promozione spetta al Consiglio superiore della Magistratura, in base alla Costituzione. Quindi, sia pure in base alla certezza, perché diventa un atto dovuto, formalmente deve provvedere il Consiglio superiore della Magistratura.

PREZIOSI OLINDO. Allora bisogna modificare il testo nel modo seguente: « sono promossi », e, subito dopo: « il Ministro indicherà le sedi ». Così, il Consiglio provvede alle promozioni e stabilisce le sedi.

PRESIDENTE. Ma, al Consiglio compete la promozione in se stessa !

AMADEI LEONETTO. Dobbiamo togliere questa espressione: promossi, promozioni ! ecc. Magari, in sede di coordinamento si metta: assegnazione delle funzioni !

PRESIDENTE. Abbiamo indicata tante volte la parola promozione che temo diventi difficile, onorevole Amadei, accogliere la sua richiesta.

KUNTZE. Parlo per dichiarazione di voto sull'emendamento Preziosi che mi pare sia quello tecnicamente più accettabile. Perché intanto si può esercitare il diritto di rinuncia, in quanto vi sia stato un decreto di promozione. Quindi, il magistrato è stato già promosso con la pubblicazione sul *Bollettino* del Ministero, decreto che porta con sé la destinazione. Si tratta del fatto che vi è rinuncia alla promozione, ma in effetti il magistrato è già promosso. E, quindi, l'emendamento Preziosi mi sembra quello più esatto, perché si ricollega proprio al comma precedente, in cui si parla di decreto di promozione. Perché, o mi dite che il Consiglio superiore della Magistratura prima di promuovere deve interpellare il magistrato dicendogli: ti promuovo a condizione che tu vada alla Procura di Avellino, e quello risponde di sì e di no, e allora la cosa la ritengo giusta ! Ma, se già c'è un decreto di promozione, il diritto rimane. Ed è giusto che sia così perché si rinuncia alla sede di destinazione e non già alla promozione !

Ecco perché in caso di votazione, voterei in favore dell'emendamento Preziosi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto che, in sede di coordinamento, non ho difficoltà ad anticipare il comma. Perché, non può esistere un decreto di promozione

che, formalmente è un atto del Ministero, ma, sostanzialmente, atto del Consiglio superiore della Magistratura, se prima non abbia deliberato il Consiglio medesimo. Quindi, il problema del collocamento dell'ultimo comma è di secondaria importanza, lo inseriremo prima o dopo, e lo risolviamo comunque in sede di coordinamento. E, in questo senso accetto l'osservazione dell'onorevole Kuntze.

Ma, dire che al momento in cui s'interpella il Consiglio superiore della Magistratura, il magistrato è già promosso, quando non può esservi promozione senza decreto... Tutto è, quindi, una questione di formulazione del comma, salvo il collocamento di esso che può essere anticipato, come dicevo. E, poiché stiamo discutendo la formulazione, devo dire che in essa non si può dire che il magistrato è già stato promosso quando si va al Consiglio superiore. Usate, pertanto, tutte le formule che volete, ma non questa. E, per evitare ogni equivoco, da parte mia rinuncio alle parole « dovendosi disporre promozioni in soprannumero ».

Ecco perché accetto l'emendamento Dante-Amatucci.

PREZIOSI OLINDO. Vorrei ulteriormente chiarire il mio pensiero. L'onorevole Ministro sostiene che i promossi non si debbono, ai fini dell'esercizio del diritto di rinuncia alla promozione stessa, ritenere già tali. Ed io infatti, non ho offermato che gli interessati debbano essere già promossi.

Con un comma precedente a quello che stiamo ora esaminando, è stato stabilito come coloro che abbiano conseguito una certa votazione debbano essere promossi in soprannumero. Si è affermato, cioè, un diritto, per i magistrati che si trovino nelle condizioni di cui sopra, alla promozione. Promozione alla quale provvederà l'organo competente, il quale penserà anche all'assegnazione delle sedi dietro indicazione del Ministero. Questo è il significato del mio emendamento, che sembra a me un emendamento logico.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non possono i magistrati essere definiti, come accade nel suo emendamento, « promossi », perché non lo sono. Si sostituisca, allora, la prima parte dello stesso con l'espressione seguente: « I magistrati che abbiano conseguito il diritto alla promozione... ».

PAPA. Si potrebbe pensare alla seguente formulazione: « Il Consiglio superiore della Magistratura delibererà sulla promozione di cui ai comma precedenti e assegnerà le sedi su richiesta del Ministro, il quale indicherà

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1962

anche tutti gli uffici per i quali dovrà essere disposta la promozione stessa ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È press'a poco la stessa degli altri emendamenti.

BISANTIS, *Relatore*. Il testo più semplice sembra a me essere quello dell'emendamento Dante.

Da parte dell'onorevole Papa, in una precedente seduta, furono avanzate richieste di chiarimenti in ordine alla formulazione di quest'ultimo comma del tormentato articolo 5, il quale, faccio rilevare, riproduce in sostanza gli articoli 10 e 11 del provvedimento del 24 marzo 1958, concernente il Consiglio superiore della magistratura.

Ripeto, comunque, che la formula di cui all'emendamento che se non erro ha come firmatari gli onorevoli Dante e Preziosi, è, a mio avviso, la migliore.

PAPA. Noi avanzammo riserve sulla formulazione di quest'ultimo comma, in quanto l'espressione « ...indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte », sembrava a noi poter dare la sensazione che il Consiglio superiore dovesse tener presente un elenco di sedi, disposto in un certo ordine, senza possibilità di variazioni.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La segnalazione verrà fatta globalmente, senza stabilire ordine alcuno.

PAPA. Dopo questa dichiarazione, non insisto nelle riserve di cui sopra.

PRESIDENTE. Do, quindi, lettura dell'emendamento Dante, Preziosi, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5:

« Il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della Magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero, indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari ».

AMADEI LEONETTO. Io dichiaro che, in coerenza a quanto sostenuto dal gruppo socialista, voterò contro qualsiasi disposizione contenente le espressioni « promozione » o « promosso ».

KUNTZE. Desidererei ricordare che da parte nostra furono presentati degli emendamenti, successivamente ritirati dietro cortese richiesta dell'onorevole Ministro guardasigilli, il quale dichiarò non essere questa sede d'ordinamento giudiziario, bensì di provvedimento riflettente il sistema delle promozioni.

Detti emendamenti tendevano a sostituire alla espressione « promozione » la espressione « assegnazione di funzioni », ed agli stessi si rinunciò per facilitare il compito della Com-

missione, anche per quanto riguarda una più facile comprensione del testo del disegno di legge.

Il che non significa, evidentemente, che da parte nostra si sia rinunciato al concetto che con gli emendamenti di cui sopra si intendeva esprimere, concetto che verrà riproposto in sede opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho sopra dato lettura, salvo la collocazione che in sede di coordinamento si dimostri opportuna.

(È approvato).

ANDREUCCI. Esiste un mio emendamento aggiuntivo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Sono stati presentati, a firma degli onorevoli Andreucci e Misasi, i seguenti comma aggiuntivi all'articolo 5:

« Gli attuali magistrati di appello che abbiano avuto una permanenza nella categoria di magistrato di tribunale superiore ai 12 anni, se promossi per concorso o per merito distinto, o di 14 anni se promossi per merito semplice, saranno, ai soli effetti giuridici, inquadri nella categoria dei magistrati di appello con anzianità dal 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto rispettivamente 13 e 15 anni di permanenza nella categoria di magistrato di tribunale »;

« Agli attuali magistrati di tribunale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano una anzianità superiore a quella prevista dall'articolo 5, secondo comma, della presente legge, per la promozione in soprannumero sarà attribuita all'atto della nomina a magistrato di appello, l'anzianità, ai soli effetti giuridici, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto 12 e 14 anni di anzianità rispettivamente se dichiarati promovibili per merito distinto o per merito semplice »;

« Le disposizioni di cui ai precedenti comma del presente articolo non sono applicabili nei confronti dei magistrati che non si siano presentati al primo scrutinio cui avrebbero potuto partecipare o che, presentatisi, siano stati dichiarati non promovibili e altresì nei confronti dei magistrati che abbiano rinunciato al turno di promozione »;

« I magistrati che fruiranno delle disposizioni di cui ai comma primo e secondo dell'ordine di anzianità del ruolo successivamente ai magistrati che attualmente li precedono, e non potranno essere chiamati allo scrutinio per la nomina a magistrati di Cassazione prima degli stessi ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Osservo che la promozione deve necessariamente decorrere, e non soltanto agli effetti economici, ma, altresì a quelli giuridici, da un momento successivo all'entrata in vigore della legge. Altrimenti, è ricostruzione di carriera! E, quest'ultima non è ammissibile in una legge come quella in esame.

PRESIDENTE. Salvo il merito e a parte i chiarimenti dell'onorevole Ministro, riterrei che la portata dell'emendamento degli onorevoli Andreucci e Misasi, il quale fra l'altro si riferisce anche ai due comma dell'articolo 5 già accantonati, per il rinvio alla Commissione Bilancio, comporti l'esigenza della stessa procedura. Mi sembra, quindi, che dovremmo agganciare questo comma agli altri due rimasti in sospeso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo detto che si rende necessario, per l'economia dei lavori, semplificare al massimo e, quindi, anche gli emendamenti che vanno alla V Commissione (Bilancio). Qui, si rende necessario calcolare di nuovo quanti magistrati potrebbero fruire di queste norme. La cosa non è tanto facile.

ANDREUCCI. Noi avevamo proposto la soppressione dell'articolo 6 e siamo rimasti soccombenti! Ora proponiamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Andreucci non rinuncia a proporre questi comma aggiuntivi?

Allora, poiché allo stato delle cose, nonostante l'invito e i chiarimenti dell'onorevole Ministro, ella ritiene di dover insistere, per forza di cose anche questi comma devono andare all'esame della V Commissione (Bilancio).

Aggiungo che l'onorevole Murgia ha presentato a sua volta un emendamento aggiuntivo all'articolo 5. Ne do lettura per notizia, perché restino agli atti e anche perché potremmo trarne le conseguenze in favore di un eventuale invio alla V Commissione (Bilancio):

« Aggiungere, dopo il terzo comma, i seguenti:

« I magistrati di Tribunale di appello che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato l'anzianità necessaria per la promozione in soprannumero ai sensi del comma secondo e terzo del presente articolo e non siano stati ancora promossi, saranno considerati promossi in soprannumero alle categorie superiori con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal compimento dei termini previsti nei predetti com-

ma, se dichiarati promovibili, anche se la chiamata a scrutinio avvenga in data posteriore alla entrata in vigore della presente legge.

« I termini per la chiamata a scrutinio e per la promozione in soprannumero a magistrato di Cassazione dei magistrati che siano stati già promossi alle funzioni di appello alla data di entrata in vigore della presente legge, decorrono dalla data in cui detti magistrati sarebbero stati promossi in soprannumero alle funzioni di appello ai sensi del terzo comma, ovvero alla data di effettiva promozione alle funzioni di appello se più favorevole ».

PRESIDENTE. Questo emendamento del collega onorevole Murgia per dirla *tout-court*, per il primo comma non importerebbe oneri finanziari; immediatamente dopo, per il passaggio in Cassazione, importerebbe oneri.

MURGIA. Faccio osservare che si tratta di magistrati che hanno iniziato la carriera prima del 1940 e che sono già ai 17 anni nelle funzioni. Ora, venendo essi promossi insieme ai più giovani che maturano adesso, con la nuova legge, il diritto alla promozione in quei certi termini, che cosa succede? Che per poter concorrere in Cassazione devono maturare a loro volta il nuovo termine e, quindi, perderebbero quattro, cinque anni.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non mi ero, quindi, sbagliato quando dicevo che l'emendamento importava onere finanziario! Qui si tratta di almeno 400 magistrati. I posti disponibili saranno 87 per l'appello, in tre anni, e 45 per la Cassazione. Ella ne vuole dare 500!

MURGIA. La situazione è questa. O si rende o non si rende giustizia. Questi più anziani finiscono per essere scavalcati dai più giovani!

PREZIOSI OLINDO. Il merito distinto, faccio osservare, si delibera oggi, non si può dare valore retroattivo ad una valutazione che non c'è stata!

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Andreucci e Misasi se insistono o meno nel mantenere il loro emendamento aggiuntivo non accolto dal Governo.

ANDREUCCI. D'accordo, non insistiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Murgia?

MURGIA. Poiché si tratta ai soli effetti giuridici lo manterrei.

PRESIDENTE. Comunque, si tratta pur sempre di onere finanziario, come si è rilevato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per tranquillizzare l'onorevole Murgia devo dire

che questi magistrati non perdono il diritto alla promozione perché, nei turni di scrutinio sono sempre presenti.

MURGIA. Attese le dichiarazioni dell'onorevole Ministro non insisto!

PRESIDENTE. Vi è un ultimo emendamento, proposto ora dall'onorevole Fracassi, tendente ad aggiungere al secondo comma, che deve essere inviato alla V Commissione (Bilancio) competente per il relativo parere, le parole: « ...a quello nel quale sono maturati gli anni avanti determinati ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Decorrenza retroattiva, quindi!

FRACASSI. Non insisto nella presentazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Fracassi si intende ritirato. Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI